COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 del 16-08-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di agosto alle ore 19:20, nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Avv. ROTONI MARCO	P	Favorevole	PAOLETTI ROMINA	P	Favorevole
POMPOZZI STEFANO	P	Favorevole	BELLEGGIA DANIELA	P	Favorevole
BASSETTI SIMONE	P	Favorevole	ZANETTI MONTERUBBIANESI ORAZIO	A	
VIOZZI DANILO	P	Favorevole	POLOZZI ANDREA	P	Favorevole
DI FLAVIO LUIGINO	P	Favorevole	CORRADINI DANIELE	P	Favorevole
MINNETTI GIANFRANCO	P	Favorevole			

Assegnati n.11 - in carica n.11 - Presenti n. 10 - Assenti n. 1.
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il Segretario Signor CESETTI ALBERTO.
Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO in qualità di SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dall'art. 49 e 147 bis del Decreto legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, dai dieci (10) consiglieri presenti e n. votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1) **il documento** istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

2) **Di approvare** l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata, fra i Comuni di Falerone, Montappone e Servigliano, della funzione fondamentale, prevista dall'articolo 19 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, contraddistinta dalla lettera I "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale" che si compone di n. 13 articoli.

3) **Di dare atto** che lo schema della convenzione come prima approvato costituisce parte interante e sostanziale del presente atto.

4) **Di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere la suddetta Convenzione.

5**) Di dare ancora atto che:**

- i responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di propria competenza, provvederanno all'adozione degli atti connessi a questa deliberazione e da essa conseguenti;

- sarà compito del responsabile del settore finanziario prendere gli opportuni impegni di spesa dopo che il nuovo organismo avrà fatto le opportune comunicazioni.

- In relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, dai dieci (10) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

il consiglio comunale **delibera** di rendere il presente atto **immediatamente eseguibile,** ai sensi dell'articolo 134 – 4^ comma – del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dare attuazione quanto prima al servizio in forma associata.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Articolo 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Articolo 19 d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
L.R. n. 44/2012.

MOTIVAZIONE

Il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa Pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,* convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135 ha apportato modificazioni sia all'articolo 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sia all'articolo 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

In particolare, l'articolo 19 ad oggetto "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" riformula l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni che sostituisce quello contenuto nell'art. 21, comma 3, della L. 42/2009, comprendendo:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

1) bis – i servizi in materia statistica.

Il suddetto articolo 19 del d.l. n. 95/2012, prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitino obbligatoriamente in forma associata, tali funzioni fondamentali ad esclusione della lettera l), mediante unioni di comuni o convenzioni. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.

La Regione Marche con la legge 21 dicembre 2012, n. 44 ha fissato il limite demografico minimo delle unioni di cui all'articolo 14, comma 31, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 in 5.000 abitanti.

In particolare, il prima citato articolo 19 prevede che le convenzioni abbiano durata almeno triennale e alle medesime si applichi, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con soggezione alla scadenza alla verifica del raggiungimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione secondo modalità stabilite da un decreto ministeriale in fase di emanazione e con l'obbligatorietà della costituzione della Unione qualora non risulti superata positivamente la verifica.

Sempre l'articolo 19 del d.l. n. 95/2012 prevede che i comuni interessati debbano assicurare l'attuazione delle disposizioni entro:

- il 1 gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle suddette funzioni fondamentali;

- il 1 gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

specificando che, in caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, oltre il quale trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il comma 1120 dell'articolo 1 della legge 27/12/2017 n. 205, ha prorogato i predetti termini al 31 dicembre 2018.

La convenzione è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche ed organizzative legate all'affermarsi dei processi di digitalizzazione della PA e, pertanto, il più congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in contesto di valorizzazione delle autonomie locali.

La formula convenzionale è di sicuro interesse per gli Enti aderenti di qualsiasi dimensione anche a prescindere dalle disposizioni di cui in premessa.

La scelta della convenzione, tenuto conto di quanto disposto dalla L.R. n. 44/2012, richiede il raggiungimento obbligatorio del numero minimo di 5.000 abitanti, mentre alla stessa possono partecipare anche Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero inferiore a 1.000 abitanti.

Il comma 2 dell'articolo 30 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), prevede che nella convenzione gli enti aderenti debbano determinare:

-i fini; la durata; le forme di consultazione tra gli enti contraenti; i loro rapporti finanziari; gli obblighi e le garanzie reciproche.

La convenzione va approvata con deliberazione consiliare e non prevede indennità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TUTTO ciò premesso;

VISTI:

l'articolo 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
l'articolo 19 del d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e ss..mm.ii.;
la L.R. n. 44/2012;

VISTO l'allegato schema di "Convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale" prevista dall'articolo 19 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, contraddistinta dalla lettera I "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale" che si compone di n. 13 articoli;

EVIDENZIATO che le responsabilità di natura contabile per gli organi politici e amministrativi comunali e le prevedibili sanzioni dirette per gli enti inadempienti;

RITENUTO, INFINE di dover approvare e sottoscrivere l'allegato schema di "Convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale relativa alla Polizia Municipale e alla Polizia Amministrativa locale";

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

DATO ATTO CHE in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

1) **Il documento** istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

2) **Di approvare** l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata, fra i Comuni di Falerone, Montappone e Servigliano, della funzione fondamentale, previste dall'articolo 19 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, contraddistinta dalla lettera I "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale" che si compone di n. 13 articoli.

3) **Di dare atto** che lo schema della convenzione come prima approvato costituisce parte interante e sostanziale del presente atto.

4) **Di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere la suddetta Convenzione.

5**) Di dare ancora atto che:**

- i responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di propria competenza, provvederanno all'adozione degli atti connessi a questa deliberazione e da essa conseguenti;

- sarà compito del responsabile del settore finanziario prendere gli opportuni impegni di spesa dopo che il nuovo organismo avrà fatto le opportune comunicazioni.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SERVIGLIANO
Provincia di Fermo

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE.

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 13-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCAGNOLI MARIA

✔ Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 14-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCHETTI DANIELA

✔ Firmato

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. ROTONI MARCO	f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, in data 19-10-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dall'articolo 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Dalla Residenza Comunale, li 19-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESETTI ALBERTO

- È divenuta esecutiva il giorno 16-08-18:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 17-08-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

La presente copia è conforme all'originale depositata presso l'ufficio segreteria del Comune di Servigliano.

Dalla Residenza Municipale li 19-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CESETTI ALBERTO